

Bruxelles, 25.7.2019
COM(2019) 347 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri

ALLEGATO

DECISIONE N. x/2019 DEL COMITATO APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra,

del xx/2019

**che adotta il regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura
per l'arbitrato e il codice di condotta degli arbitri**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato a Bruxelles il 15 gennaio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, e l'articolo 88,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'accordo e della presente decisione, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.
- (2) L'articolo 80, paragrafo 1, dell'accordo dispone che le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri di cui al titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie), capo 3 (Procedure per la risoluzione delle controversie) sono adottati dal comitato APE.
- (3) A norma dell'articolo 88 dell'accordo, il comitato APE può decidere di modificare il titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) e i suoi allegati,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura per la mediazione, quale figura all'allegato I della presente decisione, è stabilito come allegato IV dell'accordo.

Il regolamento di procedura per l'arbitrato, quale figura all'allegato II della presente decisione, è stabilito come allegato V dell'accordo.

Il codice di condotta degli arbitri, quale figura all'allegato III della presente decisione, è stabilito come allegato VI dell'accordo.

Tali regolamenti di procedura e il suddetto codice di condotta lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a xxx, il xxx

Per la Repubblica del Camerun

Alamine Ousmane MEY

Per l'Unione europea

Cecilia MALMSTRÖM

ALLEGATO I

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in particolare l'articolo 69 sulla mediazione.
2. Le norme enunciate di seguito sono volte a consentire alle Parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione concordata grazie a una procedura di mediazione rapida e completa.
3. Ai sensi del presente regolamento di procedura, per mediazione si intende qualunque procedimento, comunque denominato, mediante il quale le Parti chiedono ad un mediatore di aiutarle a raggiungere una risoluzione amichevole della loro controversia.

Articolo 2

Avvio del procedimento

1. Una Parte può chiedere per iscritto, in qualunque momento, l'avvio di un procedimento di mediazione tra le Parti. La richiesta deve essere sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte attrice di esporre chiaramente i suoi argomenti. Tale richiesta deve inoltre:
 - a) specificare la misura contestata;
 - b) descrivere i presunti effetti negativi che, secondo la Parte attrice, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali tra le Parti;
 - c) spiegare la relazione esistente, secondo la Parte attrice, tra tali effetti e la misura.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le Parti. Quando una Parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l'altra Parte considera la richiesta e risponde per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. In caso contrario la richiesta è considerata respinta.

Articolo 3

Scelta del mediatore

1. All'avvio del procedimento di mediazione, le Parti scelgono il mediatore di comune accordo entro 15 giorni dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione.
2. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. Il mediatore conferma per iscritto la sua indipendenza e imparzialità nonché la sua disponibilità a garantire il corretto svolgimento del procedimento di mediazione.
4. Il mediatore si conforma al codice di condotta degli arbitri, mutatis mutandis.

Articolo 4

Svolgimento del procedimento di mediazione

1. Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Il mediatore consulta tuttavia le Parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate. Qualora intenda incontrare o sentire separatamente una delle Parti e/o il suo consulente, il mediatore ne informa l'altra Parte in anticipo o appena possibile dopo il suo incontro o la sua comunicazione unilaterale con l'altra Parte.
3. Il mediatore può fornire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta oppure concordare una diversa soluzione. Il mediatore non può tuttavia offrire alcuna consulenza né formulare osservazioni riguardo alla compatibilità della misura contestata con l'accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della Parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le Parti, in qualsiasi altro luogo o con qualunque altra modalità.
5. Le Parti si adoperano per raggiungere una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato APE. Le soluzioni concordate sono rese note al pubblico, salvo diversa decisione delle Parti. La versione resa nota al pubblico non può tuttavia contenere informazioni indicate da una Parte come riservate.
7. Su richiesta delle Parti il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura contestata nel quadro della procedura seguita e dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle Parti un termine di 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle Parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle Parti una relazione finale scritta dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione dell'accordo.

Articolo 5

Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento si conclude, a seconda dei casi:

- a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
- b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione;

- c) con una dichiarazione scritta di una delle Parti, previa ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri formulati e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione. Tale dichiarazione non può essere presentata prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura;
- d) in qualsiasi fase del procedimento, previo accordo tra le Parti, nel giorno di tale accordo.

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

- 1. Se le Parti hanno concordato una soluzione, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attuarla entro il termine prescritto.
- 2. Entro il termine prescritto la Parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

- 1. Tutte le informazioni relative al procedimento di mediazione devono rimanere riservate a meno che la loro divulgazione non sia imposta dalla legge o necessaria ai fini dell'attuazione o dell'esecuzione della soluzione concordata risultante dalla mediazione.
- 2. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento di procedura, tutte le fasi del procedimento sono riservate, compresi i pareri formulati e le soluzioni proposte. Le Parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. L'obbligo di riservatezza non si estende alle informazioni fattuali già di dominio pubblico.
- 3. Il procedimento di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalle disposizioni sulla risoluzione delle controversie dell'accordo o di qualsiasi altro accordo.
- 4. Non è necessario tenere consultazioni prima di avviare il procedimento di mediazione. Tuttavia, prima di avviare il procedimento di mediazione, una Parte dovrebbe di norma avvalersi delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione previste dall'accordo.
- 5. Le Parti non adducono né presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dall'accordo o da qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura;
 - b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione;
 - c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
- 6. Salvo diverso accordo tra le Parti, un mediatore non può far parte di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma dell'accordo o dell'accordo OMC e riguardante la stessa questione sulla quale è intervenuto in qualità di mediatore.

Articolo 8

Applicazione del regolamento di procedura per l'arbitrato

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3 [(Notifiche), fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2], 15 (Costi), 16 (Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione) e 17 (Calcolo dei termini) del regolamento di procedura per l'arbitrato.

Articolo 9

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, le Parti si consultano sulla necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un eventuale meccanismo corrispondente in sede OMC.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento di procedura si intende per:

consulente: una persona fisica incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

collegio arbitrale: un collegio costituito a norma dell'articolo 71 dell'accordo;

arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 71 dell'accordo;

assistente: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

giorno: un giorno di calendario, salvo indicazione contraria;

rappresentante di una Parte: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte nel quadro di una controversia a norma del presente accordo;

Parte convenuta: la Parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 67 dell'accordo;

Parte attrice: la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 70 dell'accordo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in particolare gli articoli 70 e seguenti in materia di arbitrato.
2. Le norme enunciate di seguito sono volte a consentire alle Parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione concordata grazie al meccanismo dell'arbitrato.
3. Tutte le Parti possono ricorrere all'arbitrato nel quadro dell'attuazione dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, al fine di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro.

Articolo 3

Notifiche

1. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
 - a) del collegio arbitrale viene trasmesso a entrambe le Parti contemporaneamente;

- b) di una Parte indirizzato al collegio arbitrale viene trasmesso contemporaneamente in copia all'altra Parte; e
 - c) di una Parte indirizzato all'altra Parte viene trasmesso contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, le notifiche si considerano ricevute il giorno dell'invio.
 3. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al ministero del Camerun responsabile dell'attuazione dell'APE.
 4. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
 5. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno non lavorativo della parte Africa centrale o dell'Unione europea, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. In nessun caso documenti, notifiche o richieste di alcun tipo si considerano ricevuti in un giorno non lavorativo.
 6. A seconda delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e le notifiche indirizzate al comitato APE conformemente al presente regolamento di procedura sono inviate in copia anche agli altri organi istituzionali competenti.

Articolo 4

Nomina degli arbitri

1. Qualora, a norma dell'articolo 71 dell'accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica senza indugio alle Parti la data, l'ora e il luogo del sorteggio.
2. La Parti sono presenti durante l'estrazione a sorte.
3. Il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina al ruolo di arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le Parti la propria disponibilità entro cinque (5) giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.
4. Se l'elenco di cui all'articolo 85 dell'accordo non è stato elaborato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene presentata una richiesta a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, dell'accordo, gli arbitri sono estratti a sorte dal presidente del comitato APE tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una Parte o da entrambe le Parti, che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

Consultazione tra le Parti e il collegio arbitrale

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette (7) giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:

- a) il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, stabiliti conformemente alle norme dell'OMC;
- b) il compenso per l'assistente di ciascun arbitro, il cui importo totale non supera il 50% del compenso totale dell'arbitro stesso;
- c) il calendario del procedimento.

Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

2. Salvo diverso accordo tra le Parti entro cinque (5) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

"esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 67 dell'accordo ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 73, 83 e 84 dell'accordo. "

3. Le Parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre (3) giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Articolo 6

Comunicazioni scritte

La Parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro venti (20) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti (20) giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Articolo 7

Lavori dei collegi arbitrali

1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al proprio presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale nell'ambito interessato.
2. Le udienze si svolgono in modo presenziale. Salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente regolamento di procedura e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le sue altre attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti a presenziare alle discussioni.
4. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca la parità di trattamento delle Parti.
6. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle

controversie) dell'accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le Parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle Parti.

7. Su richiesta di una Parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell'ambito del procedimento, garantendo nel contempo la parità di trattamento delle Parti.
8. Su richiesta congiunta delle Parti, il collegio sospende il procedimento in qualsiasi momento per un periodo convenuto dalle Parti non superiore a dodici (12) mesi consecutivi. Il collegio riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta scritta congiunta delle Parti o, al termine del periodo di sospensione concordato, su richiesta scritta di una delle Parti. La richiesta è notificata al presidente del collegio e, se del caso, all'altra Parte. Se il procedimento del collegio è stato sospeso per più di dodici (12) mesi consecutivi, si estingue il potere di costituire il collegio arbitrale e si chiude il procedimento dinanzi a quest'ultimo. Le Parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento dinanzi al collegio. Le Parti notificano congiuntamente tale accordo al presidente del collegio arbitrale. In caso di sospensione, i termini pertinenti sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento del collegio arbitrale.
9. La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle Parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del titolo VI dell'accordo (Prevenzione e risoluzione delle controversie).

Articolo 8

Sostituzione

1. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità all'articolo 71 dell'accordo.
2. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra Parte entro quindici (15) giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative al mancato rispetto del codice di condotta da parte dell'arbitro.
3. Le Parti si consultano entro quindici (15) giorni. Le Parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedergli di adottare le misure necessarie a porvi rimedio. In caso di comune accordo, le Parti possono inoltre rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente alla procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, dell'accordo.
4. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, sulla base della richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, un nuovo arbitro è designato a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'accordo.
5. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle persone il cui nominativo figura sull'elenco dei membri scelti per l'esercizio delle funzioni di

presidente del collegio arbitrale, istituito a norma dell'articolo 85 dell'accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato APE. La persona così selezionata decide se il presidente soddisfa i requisiti del codice di condotta. La sua decisione è definitiva.

Qualora sia deciso che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, il nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, dell'accordo.

Articolo 9

Udienze

1. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e previa consultazione delle Parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle Parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Fatto salvo l'articolo 11 del presente regolamento di procedura, la Parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento rende pubbliche tali informazioni.
2. Salvo diverso accordo tra le Parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è la parte Africa centrale e a Yaoundé se la Parte attrice è l'Unione europea.
3. Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l'accordo delle Parti.
4. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
5. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono assistere all'udienza:
 - a) i rappresentanti delle Parti;
 - b) i consulenti delle Parti;
 - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;
 - d) gli assistenti degli arbitri;
 - e) gli esperti, come deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 81 dell'accordo.
6. Al più tardi cinque (5) giorni prima della data dell'udienza ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra Parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che intervengono oralmente per conto di tale Parte nel corso dell'udienza, nonché degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
7. Il collegio arbitrale provvede affinché la Parte attrice e la Parte convenuta dispongano di un tempo equivalente. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo riportato di seguito.

Argomentazione:

- a) argomentazione della Parte attrice;
- b) argomentazione della Parte convenuta.

Replica:

- a) replica della Parte attrice;
- b) controreplica della Parte convenuta.

8. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'udienza.
9. Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell'udienza sia redatto e trasmesso alle Parti entro un termine ragionevole dopo l'udienza. Le Parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
10. Entro dieci (10) giorni dalla data dell'udienza ciascuna Parte può trasmettere agli arbitri e all'altra Parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Articolo 10

Domande scritte

1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna Parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.
2. Ciascuna Parte trasmette inoltre all'altra Parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell'altra Parte entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 11

Trasparenza e riservatezza

1. Ciascuna Parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. La Parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici (15) giorni, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.
2. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una Parte di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra Parte non divulghi informazioni che quest'ultima considera riservate.
3. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengono informazioni commerciali riservate. Le Parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Articolo 12

Contatti unilaterali

1. Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una Parte in assenza dell'altra Parte.
2. Un arbitro non può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti in assenza degli altri arbitri.

Articolo 13

Comunicazioni amicus curiae

1. Le persone non appartenenti all'amministrazione pubblica stabilite in una delle Parti possono presentare memorie amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai paragrafi seguenti.
2. Salvo diverso accordo tra le Parti entro cinque (5) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro dieci (10) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale e abbiano una lunghezza non superiore a quindici (15) cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati.
3. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse di tale persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura.
4. Le comunicazioni vengono notificate alle Parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le Parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi al presente regolamento. Il collegio arbitrale non è tenuto a prendere in esame nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il collegio arbitrale trasmette le comunicazioni ricevute alle Parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 14

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui all'articolo 73, paragrafo 2, dell'accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua i termini stabiliti dal presente regolamento nel modo che ritiene opportuno e comunica tali adeguamenti alle Parti.

Articolo 15

Costi

1. Ciascuna Parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento di arbitrato.
2. La Parte convenuta è responsabile dell'organizzazione logistica del procedimento di arbitrato, in particolare dell'organizzazione delle udienze, salvo diverso accordo tra le Parti, e sostiene tutte le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza. Tuttavia le Parti condividono in egual misura le altre spese amministrative del procedimento di arbitrato nonché il compenso e le spese degli arbitri e dei loro assistenti.

Articolo 16

Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione

1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 2, dell'accordo e al più tardi durante la riunione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento del collegio arbitrale.

2. Qualora le Parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte, tranne nel caso in cui le comunicazioni siano redatte in una delle lingue ufficiali comuni alle Parti dell'accordo APE. L'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti spetta alla Parte convenuta, purché la lingua da esse scelta sia una delle lingue ufficiali comuni alle Parti. Qualora la scelta di una delle Parti riguardi una lingua diversa dalle lingue ufficiali comuni, l'interpretazione delle comunicazioni orali spetta interamente a tale Parte.
3. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono presentati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti. Se le Parti non hanno concordato una lingua di lavoro comune la relazione intermedia, la relazione finale e i lodi del collegio arbitrale sono presentati in una delle lingue ufficiali comuni alle Parti dell'accordo.
4. I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti sono sostenuti in egual misura dalle Parti.
5. Ciascuna Parte può formulare osservazioni sull'accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente alle presenti regole.
6. Ciascuna Parte sostiene i costi della traduzione delle proprie comunicazioni scritte.

Articolo 17

Calcolo dei termini

Tutti i termini fissati dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo e dal presente regolamento di procedura, compresi i termini per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, possono essere modificati di comune accordo dalle Parti e vengono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo indicazione contraria.

Articolo 18

Altre procedure

I termini fissati nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nelle procedure di cui agli articoli da 74 a 78 dell'accordo.

ALLEGATO III

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente codice di condotta si intende per:

arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 71 dell'accordo;

assistente: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

candidato: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 85 dell'accordo, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 71 dell'accordo;

mediatore: una persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 69 dell'accordo;

personale: in relazione a un arbitro, le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Articolo 2

Principi fondamentali

1. Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, ogni candidato all'esercizio delle funzioni di arbitro deve prendere conoscenza del presente codice di condotta. Ciascun candidato deve:
 - a) essere indipendente e imparziale;
 - b) evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti;
 - c) evitare qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;
 - d) osservare norme di condotta rigorose;
 - e) evitare di essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
2. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
3. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
4. Gli arbitri si adoperano affinché la loro condotta o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

5. Gli arbitri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1. Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell'articolo 71 dell'accordo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
2. L'obbligo di dichiarazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
3. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle Parti.

Articolo 4

Doveri degli arbitri

1. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
2. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
3. Gli arbitri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.

Articolo 5

Obblighi degli ex arbitri

Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Articolo 6

Riservatezza

1. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

Articolo 7

Spese

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale.

Articolo 8

Mediatori

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.
